

**STATUTO
POLIMODA**

7 dicembre 2022

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1. È costituita l'Associazione "Ente per le arti applicate alla moda ed al costume" denominata anche Polimoda, associazione riconosciuta come persona giuridica con decreto della Giunta Regionale Toscana, con sede legale in Firenze, in Villa Favard - Via Curtatone n. 1.

2. L'Associazione non persegue finalità di lucro.

3. L'organizzazione e le attività dell'Associazione sono regolate dalle norme del Codice Civile e del presente Statuto.

4. La durata dell'Associazione è fissata al 31 Dicembre 2050; il termine potrà essere prorogato prima della scadenza con delibera dell'Assemblea assunta alla presenza dei $\frac{3}{4}$ dei Soci ed adottata a maggioranza dei Soci intervenuti.

5. L'organo di amministrazione dell'Associazione, nei modi di legge, potrà istituire e/o sopprimere, in Italia e all'estero, se autorizzato dalle autorità competenti, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici.

ARTICOLO 2

I SOCI

1. I soci sono suddivisi in due categorie:

- Soci fondatori
- Soci ordinari

2. Sono Soci fondatori quei soggetti che risultano iscritti come tali nel Libro Soci alla data di approvazione del presente statuto.

3. Sono Soci ordinari quei soggetti la cui richiesta di adesione all'Associazione sia stata accolta dall'Assemblea dei Soci con deliberazione assunta a maggioranza dei suoi componenti.

4. I Soci sono tenuti:

- a) all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali adottate legittimamente;
- b) al pagamento delle quote associative annuali deliberate dall'Assemblea.

5. L'Assemblea dei Soci, con deliberazione assunta a maggioranza dei suoi componenti, può attribuire, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la qualifica di socio benemerito ai soci - fondatori o ordinari - che, per apporti economici o contribuzioni di varia natura, comunque di notevole consistenza, abbiano dimostrato

particolare impegno a favore dell'Associazione.

6. Il domicilio dei Soci, per quanto riguarda i rapporti con l'Associazione, a tutti gli effetti di legge è quello che risulta dal libro dei Soci.

ARTICOLO 3

LE FINALITÀ

1. L'Associazione Polimoda ha lo scopo di svolgere e promuovere attività di studio, di formazione e di documentazione nel campo delle arti ed attività applicate alla moda ed al costume, aperte a partecipanti di ogni nazionalità ed al mondo delle imprese, ed in particolare di:

a) organizzare corsi di studio e di formazione ai più diversi livelli, anche con l'apertura di nuove sedi sia in Italia sia all'estero;

b) svolgere attività di ricerca, di studio, di progettazione, di consulenza, di ricerche ed analisi su argomenti legati al settore della moda;

c) servizi al lavoro ex Regolamento n. 47/R di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n.32, quali:

- orientamento;

- servizi per l'incontro fra domanda e offerta di lavoro;

- monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;

- sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori;

- ogni altro servizio connesso e strumentale alle funzioni dei servizi pubblici per l'impiego, diverso da quelli sottoposti alle procedure di autorizzazione e da quelli riservati dalla legge in via esclusiva;

d) elaborare studi ai fini della realizzazione di piani di acquisizione ed utilizzo di fondi di supporto alle attività di formazione e di consulenza e l'organizzazione di eventi;

e) svolgere, in proprio e per conto terzi, attività di editing di testi e documentazioni.

2. L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali può altresì costituire enti, organismi e soggetti giuridici dotati di autonomia operativa e gestionale.

3. L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, può inoltre prendere parte alla compagine associativa / societaria di enti, organismi e soggetti giuridici già esistenti/costituiti aventi finalità analoghe o complementari alle proprie.

4. Il Polimoda determina e svolge le proprie attività nei modi dell'autonomia associativa, anche per quelle corrispondenti a scopi degli enti associati, i quali attraverso la partecipazione perseguono le loro finalità in modo

unitario, nelle forme di gestione che lo statuto determina.

5. L'Associazione si propone di stimolare da Firenze e dalla Toscana movimenti creativi di idee e di indirizzi, di respiro nazionale ed internazionale, con ricadute territoriali, nel campo del costume e della moda, promuovendo e coinvolgendo la collaborazione di studiosi delle varie discipline, di artisti, di tecnici e di operatori economici a qualunque titolo interessati alle arti ed attività applicate della moda.

ARTICOLO 4

GLI ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vice Presidente;
- e) Il Comitato esecutivo;
- f) L'Organo di Controllo.

ARTICOLO 5

L'ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE E VALIDITÀ

1. L'Assemblea è composta dai Soci fondatori e ordinari. Ciascun socio può farsi rappresentare per delega scritta.

L'Assemblea è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando è presente la maggioranza dei Soci.

2. Le sue deliberazioni, prese in conformità di legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Soci.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a norma dell'art. 21 del codice civile.

4. L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno, presso la sede sociale, dal Presidente per approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sulla gestione dell'Associazione, predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

5. L'Assemblea è altresì convocata, a norma dell'art. 20 comma 2 c.c., quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati.

6. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza o,

se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima della data della riunione. L'invio deve avvenire con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

7. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

8. L'assemblea dei Soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

9. Ogni socio fondatore o ordinario che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altro soggetto munito di delega scritta, che deve essere conservata dall'Associazione. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

La delega conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

10. L'Assemblea è comunque sempre valida, anche in difetto di convocazione formale, quando ad essa partecipano tutti i Soci e tutti gli amministratori e revisori sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ARTICOLO 6

L'ASSEMBLEA: FUNZIONI

1. L'Assemblea emana le direttive per l'attività dell'Associazione e provvede:

a) alla formulazione delle linee d'indirizzo dell'attività dell'Associazione;

b) ogni tre esercizi alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione e dell'Organo di

Controllo;

c) alla nomina del Presidente e del Vice Presidente tra i consiglieri eletti su designazione dei Soci fondatori ai sensi dell'articolo 7;

d) alla determinazione dei compensi del Presidente, del Vice Presidente, e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo;

e) all'approvazione annuale del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo sulla gestione dell'Associazione predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

f) all'ammissione dei nuovi Soci ordinari, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta a maggioranza dei suoi componenti;

g) alla determinazione delle quote associative annuali da richiedere ai singoli Soci fondatori e ordinari per il funzionamento dell'Associazione sulla base delle indicazioni contenute nello schema di bilancio preventivo approvato, per ciascun anno, dal Consiglio di Amministrazione; ciascun socio sarà definitivamente obbligato al pagamento della propria quota associativa soltanto previa approvazione da parte dei propri organi deliberativi.

h) all'esclusione dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione;

i) alle modifiche del presente statuto, da adottare con maggioranza dei due terzi;

j) alla costituzione dei soggetti di cui all'art. 3 - comma 2, indicandone le linee programmatiche di attività ed all'adesione ai soggetti di cui all'art. 3 - comma 3;

k) allo scioglimento dell'Associazione da adottare con maggioranza dei tre quarti dei Soci;

l) alla eventuale proroga del termine di durata dell'Associazione con deliberazione assunta alla presenza dei $\frac{3}{4}$ dei Soci e deliberata a maggioranza dei Soci intervenuti.

2. L'Assemblea - a maggioranza dei Soci - può riservare fino a due posti del Consiglio di Amministrazione a soggetti che sottoscrivono rapporti di collaborazione strategica con l'Associazione.

ARTICOLO 7

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione è nominato dall'Assemblea a maggioranza dei suoi componenti ed è composto da un numero di membri stabilito di volta in volta dall'Assemblea stessa e, comunque, non inferiore a 8.

2. L'Assemblea determina, con deliberazione ordinaria, il numero di candidature riservate ai soci in rispondenza

delle diverse fasce di quota associativa, da individuarsi per scaglioni progressivi di importo delle quote di cui all'art. 6, lett. g), e, di conseguenza, stabilisce il numero complessivo dei componenti il Consiglio di Amministrazione. I Soci propongono le proprie designazioni sulla base dei rispettivi diritti di designazione così fissati:

- a) primo scaglione di quote: diritto di designazione di 3 candidati consiglieri ciascuno;
- b) secondo scaglione di quote: diritto di designazione di 2 candidati consiglieri ciascuno;
- c) terzo scaglione di quote: diritto di designazione di 1 candidato consigliere ciascuno.

Il diritto di designazione spetta ai soci singolarmente o per accordo tra alcuni di loro con cumulo delle quote dei partecipanti all'accordo stesso.

Le quote di contribuzione che danno diritto alle designazioni sono quelle per le quali il Socio è definitivamente obbligato verso il Polimoda ai sensi dell'articolo 6, primo comma, lettera "g", per l'esercizio in corso al momento della votazione, o, in difetto, per l'esercizio precedente. L'elezione dei consiglieri secondo il modo di designazione sopra stabilito ha come presupposto la previsione di continuità nelle quote di contribuzione del socio, ma eventuali modificazioni delle quote stesse non comportano decadenza dei consiglieri già eletti.

In considerazione dell'azione che il socio Comune di Firenze ha svolto e continua a svolgere per promuovere il Polimoda come modo elettivo delle attività di formazione professionale, ed al fine di garantire la continuità del suo ruolo nella compagine sociale, all'interno del numero dei membri del Consiglio di amministrazione stabilito dall'Assemblea sono riservati 4 posti alla designazione da parte del socio Comune di Firenze, indipendentemente dall'ammontare della propria quota associativa.

Qualora qualche socio non provveda alle proprie designazioni ai sensi dei commi precedenti, il Consiglio di amministrazione è ugualmente insediato nella composizione risultante dall'elezione, salva la sua integrazione con successiva votazione o modifica del numero dei componenti da parte dell'Assemblea.

3. Il Consiglio dura in carica per tre esercizi.

4. Alla sostituzione dei Consiglieri che cessano dalla carica per dimissioni o per altra causa si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, su designazione del socio di appartenenza del consigliere cessato.

5. Il Consiglio di Amministrazione scaduto, fino all'integrale rinnovo, provvede soltanto alla ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 8

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: FUNZIONI

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione nell'ambito delle più ampie linee generali definite dall'Assemblea e, più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che la legge e lo Statuto non riservano all'Assemblea dei Soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione può, salvo le limitazioni contenute nella legge e nel presente Statuto, delegare proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo nel suo complesso. Il Consiglio di Amministrazione può altresì assegnare incarichi specifici ad uno o più dei suoi membri in ragione delle competenze e professionalità possedute, per soddisfare necessità operative e funzionali dell'Associazione; i suddetti incarichi sono a titolo gratuito ad eccezione di consulenze per le quali vengono richieste competenze e professionalità ad alta e particolare specializzazione.

In generale il Consiglio di Amministrazione:

- elabora funzioni d'indirizzo sulla base delle indicazioni formulate dall'Assemblea;
- discute ed approva i piani operativi di medio-lungo periodo ed i relativi obiettivi;
- formula indicazioni gestionali che saranno attuate dal Comitato Esecutivo, sotto la supervisione del Presidente;
- discute ed approva piani di investimento e di finanziamento elaborati sulla base delle indicazioni programmatiche di medio - lungo periodo.

3. In particolare, il Consiglio di Amministrazione svolge i seguenti compiti, che non sono delegabili ai sensi del primo comma del presente articolo:

- a) le designazioni di spettanza dell'Associazione per le nomine degli organi amministrativi e di controllo dei soggetti di cui all'art. 3 - comma 2 e l'indicazione dei corrispondenti compensi;
- b) la definizione degli indirizzi d'azione per i rappresentanti dell'Associazione in seno ai soggetti di cui all'art. 3 - comma 2 menzionati al precedente punto a);
- c) la nomina dei componenti il Comitato esecutivo e la delega ad esso di proprie attribuzioni, da svolgersi nel suo complesso e non individualmente;
- d) la nomina della struttura dirigenziale, nonché la definizione degli status giuridici ed economici, dei profili di ruolo, delle deleghe e di autonomia per i singoli componenti la struttura medesima;
- e) la redazione e la presentazione all'Assemblea dei Soci, entro la chiusura dell'esercizio sociale, dello schema di Bilancio di previsione per l'esercizio successivo, corredato da una relazione previsionale sulle attività. Lo schema

del Bilancio di previsione contiene l'indicazione complessiva delle quote associative annuali richieste ai Soci per soddisfare il fabbisogno finanziario dell'Associazione nell'esercizio successivo. Le indicazioni di quote associative annue contenute nello schema di Bilancio di previsione non prefigurano impegno per i singoli Soci;

f) la redazione e la presentazione all'Assemblea dei Soci dello schema di Bilancio consuntivo di ogni esercizio da comunicare all'Organo di Controllo almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea dei Soci, che dovrà tenersi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Lo schema di Bilancio consuntivo di ogni esercizio - costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e corredato da una relazione illustrativa sulla gestione - dovrà pervenire ai Soci, unitamente alla Relazione dell'Organo di Controllo, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea che deve approvarlo;

g) la proposta della quota annua di finanziamento da richiedere ai singoli Soci di cui all'art. 14;

h) l'esame e l'espressione di un parere sulle politiche di riassetto organizzativo e del personale, proposte dal Presidente.

4. Il Consiglio di Amministrazione non può assumere impegni di spesa complessivamente eccedenti le entrate preliminarmente approvate.

ARTICOLO 9

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: CONVOCAZIONI E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi membri o dall'Organo di Controllo.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio potrà essere convocato dal Vice Presidente ovvero dal Consigliere più anziano di età.

3. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e revisori con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

4. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il Consiglio si raduna di norma presso la sede sociale.

5. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i revisori.

6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal suo Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente oppure dal Consigliere più anziano di età.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono regolarmente costituite quando sia presente la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

9. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da processi verbali che, trascritti in appositi libri, tenuti a norma di legge, devono essere firmati dall'Amministratore che presiede la riunione e dal Segretario.

ARTICOLO 10

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente, nominato dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art.6, permane in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione ed è il suo Presidente.

2. In caso di cessazione anticipata della carica, l'Assemblea dei Soci provvede alla sostituzione per il periodo residuo di esercizio del mandato.

3. Il Presidente sovrintende le attività dell'Associazione ed il coordinamento tra i suoi organi. In particolare, il Presidente:

a) definisce le politiche di sviluppo e le relative strategie, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

b) elabora piani di riassetto della struttura organizzativa e dirigenziale da sottoporre all'approvazione del

Consiglio di Amministrazione;

c) sovrintende alla struttura dirigenziale definendone i compiti, i doveri e le responsabilità;

d) sovrintende all'attuazione degli indirizzi e all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

e) sovrintende ai processi di comunicazione e delle relazioni esterne;

f) sceglie, per motivi di urgenza, consulenze esterne di particolare rilevanza strategica in accordo con il Comitato Esecutivo o riferendone nella prima seduta consiliare utile.

4. Spettano al Presidente i seguenti poteri:

a) rappresentanza legale dell'Associazione;

b) convocazione e presidenza delle riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;

c) rappresentanza della Associazione in giudizio;

d) assunzione, in caso di urgenza, di tutti i provvedimenti necessari al funzionamento dell'Associazione, riferendone quanto prima al Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica da parte di quest'ultimo in occasione della prima riunione utile.

5. Il Consiglio può delegare al Presidente compiti specifici, anche in via permanente, fatte salve le esclusioni di cui al precedente articolo 8.

ARTICOLO 11

IL VICE PRESIDENTE

1. Al Vice Presidente sono attribuiti, in caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, tutti i poteri spettanti per legge o per Statuto, al Presidente, compresa la rappresentanza legale.

2. Il Consiglio può delegare al Vice Presidente compiti specifici, anche in via permanente, fatte salve le esclusioni di cui al precedente art. 8.

ARTICOLO 12

IL COMITATO ESECUTIVO

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare nel suo seno un Comitato Esecutivo.

2. Il Comitato Esecutivo ha la stessa durata del Consiglio di Amministrazione dal quale è nominato ed è composto

da un minimo di 5 fino ad un massimo di 7 membri, secondo il numero determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del Comitato Esecutivo.

Sono membri di diritto il Presidente, che lo presiede, ed il Vice Presidente.

3. Il Comitato esecutivo coadiuva le funzioni del Consiglio di Amministrazione; il Comitato assume le proprie determinazioni nell'ambito dei compiti che gli sono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione nei limiti ed in conformità alle indicazioni gestionali di cui all'art. 8 comma 2.

Delle determinazioni assunte il Comitato Esecutivo riferisce al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione.

Le determinazioni del Comitato Esecutivo devono risultare da processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario nominato per la redazione del verbale.

ARTICOLO 13

L'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo può avere composizione monocratica o collegiale; nella seconda ipotesi è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Viene nominato dall'Assemblea per tre esercizi e può essere rinnovato.

2. Il compenso dei componenti l'Organo di controllo è determinato dall'Assemblea per l'intera durata del mandato.

3. I componenti l'Organo di controllo devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4. Laddove l'Organo di controllo sia nominato in forma collegiale, il Presidente del Collegio viene designato dal Comune di Firenze di concerto con la Provincia di Firenze, i sindaci effettivi vengono designati dall'Ente Cassa di Risparmio di Firenze e dalla Camera di Commercio di Firenze.

5. I sindaci supplenti vengono designati uno dal Comune di Firenze di concerto con la Provincia di Firenze e l'altro dall'Ente Cassa di Risparmio di concerto con la Camera di Commercio di Firenze; qualora per dimissioni o per altra causa venga a cessare uno dei revisori subentra il revisore supplente appartenente alla stessa designazione di quello cessato.

6. Spetta al Collegio Sindacale o all'Organo di controllo monocratico nominato in alternativa il controllo dell'Associazione, ai sensi dell'art. 2403 del Codice Civile con i poteri indicati nello stesso articolo. Ad esso può essere attribuita anche la revisione legale dei conti.

ARTICOLO 14

ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote di adesione iniziali da parte di ciascun socio;
- b) dalle quote associative erogate dai Soci ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto. I Soci non hanno diritto al rimborso delle quote versate né in caso di recesso né in caso di esclusione. Le quote associative annuali, che non hanno natura di contributi, sono immediatamente esigibili e devono essere versate dai Soci entro 60 giorni dalla data in cui sono state approvate dai rispettivi organi deliberativi dei soci;
- c) dagli eventuali contributi straordinari;
- d) dalle donazioni e dagli altri atti di liberalità compiuti dai Soci o da terzi fatte salve le disposizioni di legge in materia;
- e) dalle rendite del patrimonio sociale e dagli introiti conseguenti alle attività svolte dall'Associazione.

2. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 15

ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 16

RECESSO E CAUSE DI ESCLUSIONE DEI SOCI

1. Il socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione al Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio. In merito fa fede la data di spedizione. Il recesso ha sempre effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale in cui gli Amministratori hanno ricevuto comunicazione del recesso, se la stessa è pervenuta almeno tre mesi prima della chiusura.

2. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei Soci a maggioranza dei due terzi.

3. La delibera di esclusione deve essere comunicata dall'Associazione, in persona del Presidente, al socio entro i quindici giorni successivi all'assunzione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Sulla delibera che riguarda la propria esclusione, il socio interessato non ha diritto di voto.

5. L'esclusione non fa venire meno gli obblighi concernenti le quote associative annuali e i contributi straordinari dovuti.

6. Il Consiglio di Amministrazione delibera di proporre all'Assemblea l'esclusione di un socio, con la maggioranza dei 2/3 degli intervenuti alla seduta, quando:

a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, di eventuali norme o delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, sempreché l'inadempimento sia di particolare gravità: sulla gravità decide la stessa Assemblea;

b) compia atti che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, risultino gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità dell'Associazione;

c) non adempia alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione, fatta salva ogni ulteriore azione.

d) i Soci che per due anni consecutivi non provvedano al versamento delle quote associative di loro pertinenza, indipendentemente dal fatto che sia intervenuta o meno l'approvazione della quota da parte dei propri organi deliberativi, alla fine del secondo anno e previa diffida da comunicare a mezzo di lettera raccomandata A.R., sono dichiarati decaduti dalla qualità di Soci con deliberazione dell'Assemblea. Restano salvi in tal caso i diritti dell'Associazione nei confronti dei soci inadempienti.

ARTICOLO 17

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. L'Associazione si scioglie:

a) per il trascorrere della sua durata ove non prorogata;

b) per deliberazione dell'Assemblea presa con la maggioranza dei tre quarti dei Soci componenti;

c) per le cause previste dall'art. 2484 del Codice Civile, con esclusione della fattispecie di cui al comma 1 - numero

4.

2. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento dell'Associazione, il Consiglio di Amministrazione convoca entro 90 giorni l'Assemblea per deliberare sulle modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori e determinandone i compensi.

3. L'Assemblea deve deliberare di attribuire le attività residue ad altra associazione od ente che persegua finalità analoghe a quelle dell'Associazione, o finalità di pubblica utilità, secondo regole che saranno determinate dall'Assemblea stessa, salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

ARTICOLO 18

CONTROVERSIE INTERPRETATIVE

1. Per qualunque controversia dovesse insorgere fra l'Associazione ed i Soci ovvero fra Soci in dipendenza della applicazione del presente Statuto è obbligatorio esperire, preliminarmente alla procedura di arbitrato, il tentativo di conciliazione disciplinato dal Regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione fallisca le medesime controversie saranno devolute alla decisione di tre arbitri amichevoli compositori nominati in accordo tra le parti entro 30 giorni dall'insorgere della controversia o, in caso di disaccordo, nominati dal Presidente del Tribunale di Firenze.
2. Gli arbitri giudicheranno secondo equità senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile entro quattro mesi dal conferimento dell'incarico.
3. In caso di ricorso alla Magistratura Ordinaria, si riconosce la competenza esclusiva del Tribunale di Firenze.

ARTICOLO 19

RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge in materia.